



Ministero della pubblica istruzione
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della Scuola - Uff. IV

Nota prot. n. AOODGPER 1116

Roma, 22 gennaio 2008

Ai Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: *CCNI 2008/09 e artt. 33 e 58 CCNL 24.7.2003. Chiarimenti*

Si fa seguito alla nota del 10 gennaio 2008, prot. n. 468, stesso oggetto, e si chiarisce, in riferimento ai quesiti posti da alcuni Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, che la perdita della titolarità da parte del personale docente ed ATA, destinatario degli artt. 33 e 58 del CCNL 24.7.2003, avviene allorché si sia compiuto il terzo anno di servizio in qualità di supplente e, ovviamente, l'interessato non sia rientrato nella sede di titolarità, avendo accettato per **la quarta volta** la nomina a supplente.

Ricorrendo tale fattispecie il personale di cui si tratta viene privato della sede di titolarità con decorrenza 1° settembre, e nella successiva tornata di mobilità è tenuto a presentare la domanda di mobilità così come previsto dal CCNI sottoscritto il 20.12.2007 e relativo all'anno scolastico 2008/09.

p. Il Direttore Generale: Il Dirigente, Luciano Chiappetta